



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 7 luglio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 40

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. TORINO avverso la squalifica per **cinque** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **DIAW** Doudou (gara Torino-Mantova dell'11/6/05 – C.U. 375 del 14/6/05).

Il procedimento

La Soc. Torino ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara al calciatore Diaw Doudou, tesserato per detta Società, per il comportamento tenuto durante la gara Torino–Mantova dell'11/6/2006, avendo egli allargato da dietro il braccio destro e colpito al volto – con il pugno o con l'avambraccio – il calciatore avversario Cioffi, il quale si trovava dietro di lui all'interno dell'area di rigore, mentre il pallone spioveva dalla linea laterale sinistra del campo.

La reclamante, pur non negando il contatto fra i due giocatori, contesta la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al proprio giocatore, non essendo la condotta incriminata dettata dalla volontà di danneggiare l'avversario, bensì da quella di assumere una migliore posizione difensiva e contrastare così l'azione del Cioffi.

Non si sarebbe pertanto trattato, a detta della reclamante, di un fatto intenzionale e violento, ma di un contatto fortuito, seppur scorretto, nel corso di una “normale” marcatura fra giocatori avversari (avvenuto, fra l’altro, sotto gli occhi dell’assistente del direttore di gara). A ciò si aggiunga che, sempre a detta della reclamante, la stessa condotta del Cioffi avrebbe contribuito a provocare l’impatto fra i due giocatori.

La Soc. Torino lamenta pertanto la eccessiva entità della sanzione inflitta, richiamando la giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva rispetto ad analoghi episodi, chiedendo la riduzione della sanzione della squalifica da 5 a 2 giornate effettive di gara.

All’odierna udienza è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ribadito i motivi del gravame riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il gravame sia infondato, imponendosi dunque la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo.

Da un attento esame del filmato televisivo, effettuato anche attraverso la sua visione al “*ralenty*”, si ricava il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente recepita – che la condotta del Diaw presenta effettivamente i connotati della intenzionalità e della lesività dell’integrità fisica dell’avversario, in quanto palesemente diretta ad impedire il libero movimento del calciatore avversario con modalità – quali il volontario e “mirato” allargamento del braccio destro diretto al viso del proprio antagonista, onde impedire che egli potesse sopravanzarlo – che esprimono di per sé stesse la natura violenta del gesto (nei termini delineati appunto dalla giurisprudenza degli Organi della Giustizia Sportiva).

Per quel che concerne poi l’entità della sanzione inflitta, si rileva che essa corrisponde al limite minimo edittale di cui all’art. 14, comma 2 bis) lettera c), C.G.S., e cioè condotta violenta di particolare gravità, tenuto anche conto dell’entità della lesione subita da Cioffi (significativa lesione al volto) e della forza del colpo inferto dal Diaw.

Congrua appare pertanto la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per cinque giornate effettive di gara del calciatore Doudou Diaw; dispone l’incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Giampaolo POZZO – tesserato Soc. Udinese: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S.;

Soc. UDINESE: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Juventus-Udinese del 5/2/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 20/2/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giampaolo Pozzo, socio della Soc. Udinese, per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Udinese per violazione dell’art. 2,

comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio socio.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, preliminarmente, si eccepisce la carenza di giurisdizione della Commissione in quanto il Pozzo non sarebbe più tesserato della Soc. Udinese, non ricoprirebbe alcuna carica e deterrebbe solo una minima quota azionaria, non esercitando pertanto il "controllo" di cui all'art. 1 comma 4 C.G.S..

L'atto di deferimento sarebbe inoltre nullo per carenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, del C.G.S.

Nel merito, si rileva che alcune affermazioni sarebbero state mal riportate e che, comunque, esse non corrisponderebbero alle intenzioni del Pozzo, il quale avrebbe voluto evidenziare una generica "disonestà del sistema", senza attaccare alcun soggetto specifico.

In conseguenza, si chiede, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione e l'improcedibilità dell'azione e, nel merito, di prosciogliere gli incolpati da ogni addebito ovvero, in subordine, di applicare la sanzione minima.

Alla riunione del 6/4/2006, è comparso il Rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per il Pozzo e di € 5.000,00 per la Soc. Udinese.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

In data 13/4/2006, la Commissione Disciplinare ha emesso una ordinanza con la quale sospendeva il procedimento trasmettendo gli atti all'Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti in merito alla effettiva posizione del Pozzo in seno alla soc. Udinese.

Il 29/05/06 la difesa dei deferiti ha depositato istanza di proscioglimento dei propri assistiti anche alla luce "*di quanto emerso dagli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria con riguardo ai fatti in relazione ai quali si procedeva a carico del sig. Pozzo e della Società*".

L'Ufficio Indagine in data 7/06/06 ha trasmesso le risultanze degli ulteriori accertamenti richiesti.

E' stata conseguentemente disposta la prosecuzione del procedimento con la convocazione della riunione odierna, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale ha reiterato la richiesta di affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 per il Pozzo e di € 2.000,00 per la Soc. Udinese.

E' comparsa altresì la difesa dei deferiti, la quale ha a sua volta ribadito le argomentazioni svolte precedentemente, concludendo per il proscioglimento dei propri assistiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti e preso atto delle risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagine, rileva che l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata in via preliminare dagli incolpati è fondata.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 C.G.S. e dell'art. 16ter N.O.I.F., e per costante giurisprudenza della Commissione di Appello Federale presso la F.I.G.C., tutti coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano un controllo di società sportive sono assoggettati alle norme federali e sottoposti alla relativa giurisdizione.

Dalle risultante degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini emerge che il sig. Pozzo risulta formalmente titolare di una quota azionaria di minoranza del capitale sociale, essendo tutti i poteri di rappresentanza e di ordinaria e straordinaria amministrazione affidati al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, sig. Franco Soldati.

Il dettato delle norme federali esclude pertanto la possibilità di assoggettare alle norme federali "semplici" soci di una società sportiva.

Infatti, azionista di maggioranza della Soc. Udinese risulta essere la “Gesapar Soci  Anonyme”, societ  di diritto lussemburghese, la cui identificazione (che pure pu  essere richiesta dalla F.I.G.C. a norma dell’art. 15 comma 7 C.G.S.) risulta ignota n  tanto meno   stata acquisita la prova certa della qualit  di azionista di controllo rivestita di fatto dal sig. Pozzo, nonostante una evidente apparenza in tal senso.

Deve conseguentemente affermarsi il difetto di giurisdizione di questa Commissione nei confronti del sig. Pozzo e, conseguentemente, della Societ  di appartenenza.

Risulta assorbita ogni altra questione attinente al merito del deferimento.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti del sig. Giampaolo Pozzo e della Soc. Udinese.

Sig. Stefano Mario FANTINEL – Presidente Soc. Triestina: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in relazione all’art. 89 delle NOIF;

Soc. TRIESTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilit  diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 14/6/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il signor Stefano Mario Fantinel, presidente della U.S. Triestina Calcio S.p.A., ai sensi dell’art. 7 comma 3 bis C.G.S. “*per non aver fatto pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine perentorio delle ore 19.00 del 18 maggio 2006 il bilancio di competenza al 31 marzo 2006*”, nonch  la Societ  Triestina Calcio S.p.A. per responsabilit  diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per la condotta ascrivibile al suo legale rappresentante.

Nell’atto di incolpazione, in particolare, si precisava che il deferimento era consequenziale alla nota del 26/5/2006, con la quale Co.Vi.So.C. aveva comunicato alla Procura Federale che la Societ  giuliana “*aveva provveduto, a mezzo fax, alla trasmissione della documentazione richiesta alle ore 21:02.*”

Nei termini di rito il signor Stefano Fantinel depositava una memoria difensiva in cui sosteneva la non censurabilit  del proprio operato dichiarando che l’inoltro della documentazione *de qua* alla Co.Vi.So.C. era iniziato alle ore 19.00 del 18/5/2006, come documentato dal “rapporto di verifica trasmissione fax” allegato alla memoria, e che un’avaria all’unica apparecchiatura fax utilizzabile nella sede sociale aveva determinato il contestato ritardo nel completamento della trasmissione dei dati richiesti.

Il deferito sottolineava inoltre che l’attuale consiglio di amministrazione della Soc. Triestina, subentrato il 19/4/2006 ad una amministrazione giudiziale disposta dalla Autorit  Giudiziaria ex art. 2409 c.c., pur facendosi carico di una complessa e gravosa verifica dei dati e delle scritture contabili predisposti dalla precedente compagine societaria, era comunque riuscito a trasmettere nel giorno stabilito dagli Organi Federali la documentazione richiesta, in seguito giudicata del tutto regolare.

All’odierno dibattimento   comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilit  dei deferiti e la condanna alla sanzione dell’inibizione per mesi 3 per il sig. Stefano Fantinel e la penalizzazione di 1 punto in classifica per la Soc. Triestina.

Sono altres  comparsi i rappresentanti della societ , i quali hanno ribadito le argomentazioni formulate nella propria memoria, richiamando le conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i deferiti debbano essere dichiarati responsabili dell'addebito loro ascritto.

E' pacifico in causa, infatti, che la Soc. Triestina non ha fatto pervenire alla Co.VI.So.C. il bilancio di competenza al 31/3/2006 entro il termine delle ore 19.00 del 18/5/2006, così come previsto dalla normativa federale (C.U. n. 180/A, par. 1 lett. B n. 1 del 31/3/2006) che statuisce le condizioni per l'ammissione ai campionati professionistici 2006/2007, a nulla rilevando, in ogni caso, l'invio del solo Prospetto PD, laddove non corredato dall'ulteriore documentazione richiesta dalla norma.

E' altrettanto pacifico, per l'evidente tassatività del termine *ad horas* e per il tenore letterale del dettato normativo, che anche il semplice ritardo *in die* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione richiesta, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 7, comma 3 bis C.G.S., introdotto con C.U. 183/A del 31/3/2006, in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F.

La tesi difensiva, secondo cui il ritardo sarebbe stato determinato da una circostanza del tutto estranea alla volontà dei deferiti, non può trovare accoglimento in quanto il caso fortuito (o la forza maggiore) produce effetti esimenti della responsabilità allorché si sostanzia in un evento soggettivamente ed oggettivamente imponderabile, impreveduto ed imprevedibile, e tale non è certo il mancato funzionamento di un'apparecchiatura per la trasmissione fax, utilizzata per di più, *in limine* alla scadenza di un termine perentorio.

Alla Società deferita, pertanto, va inflitta la sanzione di cui all'art. 7, n. 3bis C.G.S., in relazione all'art. 3 par. 1, lett. B n. 1 della delibera del Consiglio Federale (C.U. n. 180/A del 31/3/2006) mentre al Presidente della stessa, questa Commissione ritiene equo comminare la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per mesi 3, anche se non possono sottacersi le perplessità di una normativa che, da un punto di vista sanzionatorio, non solo appare particolarmente afflittiva ma che anche, e soprattutto, per la sua assoluta rigidità, impedisce all'organo giudicante di correlare la sanzione all'oggettività della condotta, al diverso grado di colpa e di responsabilità, riscontrabile nelle concrete fattispecie in esame.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Stefano Fantinel la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale per mesi 3 e alla Soc. Triestina la sanzione di 1 punto in classifica da scontarsi nel Campionato 2006-2007.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 LUGLIO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani